

N. 937

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 11 LUGLIO 1996

Introduzione tra le materie di insegnamento scolastico della
«educazione ambientale»

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito normativo, rispetto agli altri Paesi europei, l'Italia risulta essere molto indietro perchè non ha mai predisposto misure idonee nè creato strutture adeguate per favorire lo sviluppo di una coscienza sociale volta alla tutela del suo ambiente civile e naturale.

Obiiettivo di questo disegno di legge è infatti quello di favorire la formazione di una mentalità nuova che dia maggior peso alle esigenze comuni.

Il giovane fin dall'inizio della sua formazione, deve essere educato alla consapevolezza che è proprio lui il protagonista privilegiato e l'agente più potente di trasformazione del contesto ecologico, territoriale e globale; al rispetto cioè di quelle leggi di equilibrio naturale che non debbono essere alterate neanche quando dall'utilizzo delle risorse naturali dipende il benessere della specie umana. Si vuole instaurare, quindi, un rapporto di armonia tale da porre la natura e l'attività umana non più in conflitto.

Di qui l'importanza della cultura nel progettare e costruire nuovi equilibri che sappiano armonizzare natura e progresso al di

lità di sfruttamenti distruttivi ed irreversibili. La scuola deve diventare il primo luogo di conoscenza e rispetto della natura e tale fine si propone il presente disegno di legge introducendo l'insegnamento dell'educazione ambientale. Tale materia deve essere affidata ai docenti già incaricati dell'insegnamento di educazione civica, date le affinità in ordine ai metodi e agli scopi che ambedue si prefiggono.

Si è ritenuto opportuno, anzichè inserire un'ora aggiuntiva all'orario settimanale scolastico, peraltro già pesante soprattutto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, svolgere la materia all'interno dello spazio orario riservato all'insegnamento dell'educazione civica.

Non si possono più sottovalutare i comportamenti sociali dei singoli nei confronti degli altri individui e dell'ambiente in cui essi vivono. Con tale nuova disciplina si vuole concorrere a realizzare un progetto unitario, seppure in cooperazione con tutta l'area didattico-culturale coinvolta da tempo nella definizione del rapporto tra uomo e ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Introduzione della disciplina di
«educazione ambientale»)*

1. È introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado, l'insegnamento di una disciplina autonoma denominata «educazione ambientale».

2. L'educazione ambientale ha il fine di contribuire, fin dai primi percorsi scolastici, alla formazione nei giovani di una corretta e compiuta cultura connessa alle molteplici tematiche ambientali, anche in relazione alla possibilità di utilizzazione da parte della collettività.

Art. 2.

(Docenti incaricati)

1. All'insegnamento dell'educazione ambientale sono preposti i docenti già incaricati dell'insegnamento dell'educazione civica.

Art. 3.

*(Corsi di aggiornamento e qualificazione
professionale degli insegnanti)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione programma corsi di aggiornamento e qualificazione professionale per gli insegnanti di cui all'articolo 2, al fine di dotarli del bagaglio tecnico-informativo necessario all'espletamento del nuovo incarico.

Art. 4.

(Programmi di insegnamento)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della

pubblica istruzione, con proprio decreto specifica i programmi di insegnamento dell'educazione ambientale.

2. I programmi dovranno prevedere la trattazione della materia sia teorica che pratica, al fine di formare una coscienza civile tesa al rispetto della collettività e dell'ambiente sia sotto il profilo urbanistico che ambientale.